



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto***

Deliberazione n. 26/2022

**RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO
SERRA NUMERO 2484**

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 “*che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio*” come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato*”, e in particolare gli articoli 15, 16, e 18 recanti la disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTO, l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che stabilisce espressamente che “*Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata; c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere*”;

VISTO l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che il Comitato istituito ai sensi dell'abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, vigente nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 11 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47;

VISTO il decreto 6 dicembre 2021 recante "*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*", che disciplina i costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei come disposto dall'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTO l'articolo 42, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che disciplina il regime sanzionatorio previsto in caso di esercizio delle attività di cui all'allegato I senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, consultabile all'indirizzo <https://www.ets.minambiente.it/>;

VISTA la domanda di nuova autorizzazione ad emettere gas a effetto serra trasmessa tramite il Portale ETS dal gestore dell'impianto ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. BERGAMO in data 31/08/2021 (Prot.0004488.31-08-2021) ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

CONSIDERATO che la suindicata domanda di nuova autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è identificata mediante assegnazione di codice ID Pratica univoco attribuito dal Portale ETS alla domanda da parte del gestore e a questo noto;

ACCERTATO che l'impianto rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in relazione ad una delle attività di cui all'allegato I del medesimo decreto, e in particolare le attività *Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno*, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II del decreto citato;

ACCERTATO che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti dall'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

ACCERTATO che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto per il quale richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto dichiarato dal gestore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto è il 28/03/2022;

Il Consiglio Direttivo, in esito all'istruttoria tecnica della Segreteria Tecnica, nella seduta del 18 febbraio 2022,

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 è rilasciata l'autorizzazione n. 2484 riferita all'impianto del gestore ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. BERGAMO in esito al procedimento istruttorio avviato con domanda di parte identificata con ID AUT-0000018648.
2. Ai fini del comma 1, costituisce parte integrante della presente autorizzazione l'istanza presentata dal gestore ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ed in particolare il piano di monitoraggio e il piano della metodologia di monitoraggio, i cui estremi sono riportati nell'allegato A alla presente deliberazione.
3. Lo stato dell'autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2 sono disponibili nell'area dedicata del Portale ETS e documentabili mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso.
4. Gli aggiornamenti dell'autorizzazione sono approvati dal Comitato mediante apposita deliberazione e lo stato aggiornato dell'autorizzazione è disponibile nell'area dedicata del Portale ETS e documentabile mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata dalla data di approvazione della presente delibera.

Articolo 2

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comporta per il gestore dell'impianto autorizzato il rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nonché delle fonti normative europee direttamente applicabili in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte dall'impianto nel corso dell'anno civile precedente.
3. Il gestore presenta all'Amministratore del Registro dell'Unione, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base del Regolamento (UE) 1122/2019.

Articolo 3


1. Il gestore è tenuto a farsi carico degli oneri tariffari stabiliti dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nelle more della definizione del decreto di cui al comma 1, resta in vigore il decreto 25 luglio 2016 adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Articolo 4

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica e sul Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica del presente provvedimento al gestore dell'impianto richiedente.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Caretoni



Allegato A

Numero di Autorizzazione	2484
IDpratica	AUT-0000018648
Data invio della domanda di autorizzazione	31/08/2021
Gestore (ragione sociale)	ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. BERGAMO
Indirizzo del gestore	VIA GABRIELE CAMOZZI 124 24100 BERGAMO (BG)
Denominazione impianto	ITALCEMENTI - CEMENTERIA DI SARCHE
Indirizzo Impianto	VIA PARTESELE 1 38076 MADRUZZO (TN)
Data invio della versione approvata del PdM¹	30/11/2021
Nome file della versione approvata del PdM	2484_MP_2021_2025_v1_ANC
Data invio della versione approvata del PMM²	30/11/2021
Nome file della versione approvata del PMM	2484_PMM_2021_2025_v1_ANC

¹ PdM – Piano di monitoraggio delle emissioni, cfr. articolo 20 d.lgs. n. 47/2020

² PMM – Piano della metodologia di monitoraggio, cfr. articolo 21 d.lgs. n. 47/2020